

Rilasciato il software di compilazione relativo all'aggiornamento del modello di comunicazione integrativa degli investimenti nella ZES

Da oggi (18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024) è possibile effettuare la trasmissione dei *file* contenenti la comunicazione integrativa necessaria ad attestare, a pena di decadenza dall'agevolazione, gli investimenti realizzati **dal 1° gennaio al 15 novembre 2024** destinati alle Zone economiche speciali e indicati nella comunicazione originaria.

A tal proposito l'Agenzia delle entrate ha rilasciato il [Software \(Versione software: 1.0.0 del 18/11/2024\)](#) di compilazione relativo all'aggiornamento del modello di comunicazione integrativa degli investimenti nella ZES. Il Software "ZES UNICA INTEGRATIVA" consente la compilazione del modello di comunicazione integrativa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti nella ZES unica. E' inoltre prevista la funzionalità di predisposizione del relativo file da trasmettere in via Telematica all'Agenzia delle Entrate.

La trasmissione dovrà essere effettuata anche se la "*comunicazione originaria*" indica investimenti agevolabili già realizzati alla data di trasmissione della stessa.

Nel dettaglio, la comunicazione va utilizzata dalle imprese

che hanno presentato la comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024 (*"comunicazione originaria"*), per attestare, **a pena di decadenza dall'agevolazione**, l'avvenuta realizzazione **entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione originaria** (art. 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, come modificato dall'art. 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155).

La comunicazione integrativa, a pena del rigetto, reca, altresì, l'indicazione dell'ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione prevista dall'art. 7, comma 14, del richiamato decreto del 17 maggio 2024 (*"certificazione"*). **Mediante la comunicazione integrativa possono essere indicati anche investimenti ulteriori ovvero di importo superiore rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione originaria**, unitamente all'ammontare del maggior credito d'imposta maturato e alla relativa documentazione probatoria.

Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 113 del 2024 si applicano anche qualora la comunicazione originaria rechi l'indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione.

Vedi anche:

[Zes unica. Approvato il nuovo modello per l'integrazione degli investimenti](#)

Certificazione del prospetto ZES

Si ricorda che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in collaborazione con la Fondazione Nazionale dei Commercialisti, ha sviluppato uno strumento operativo utile ai **revisori coinvolti nella certificazione degli investimenti**, supportandoli nelle attività relative all'incarico in conformità con l'articolo 3 del [Decreto del 17 maggio 2024](#) della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR.

Il [documento](#) contempla le fasi essenziali, che vanno dalla lettera di incarico, alla *check list* con i principali controlli consigliati, alla lettera di attestazione e alla relazione di certificazione del revisore.

[**Link esterno al sito della Fondazione Nazionale dei Commercialisti**](#)

<https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1796>